

UISP PIEMONTE INFORMA-SPORT

News a cura dell'ufficio Consulenze Regionale
Sempre a Vostra disposizione all'indirizzo mail: consulenze.piemonte@uisp.it

Piemonte, agosto 2021/4

DL 23 luglio 2021, n. 105

LA CERTIFICAZIONE VERDE o GREEN PASS

Dal 6 agosto scatta l'obbligo anche nello SPORT

Quando richiesto e chi è esonerato

Fatto salvo che sono comunque in corso interlocuzioni dirette tra UISP e Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che di conseguenza il Protocollo Anticovid Uisp sarà aggiornato a seguito dei necessari chiarimenti, e che come tutti i Decreti Legge anche il DL 105/2021 potrebbe subire delle modifiche attraverso la Legge di conversione, nello sport l'**OBBLIGO di esibire la Certificazione Verde o GreenPass** è:

- Se partecipo ad un evento sportivo (riconosciuto o meno di interesse nazionale) sia all'aperto che al chiuso
- Se svolgo attività sportiva al chiuso (idem nei centri culturali, sociali e ricreativi: restano esenti i centri estivi).
- Se si accede all'interno di un impianto sportivo (quindi al chiuso) per accompagnare qualcuno che deve partecipare alle attività sportive (genitore che accompagna il minore).

Sono **ESONERATI** dal presentare il **Certificato Verde**:

- I bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (che possono entrare ovunque senza pass)
- I soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica

GESTORI E TECNICI, COLLABORATORI E DIPENDENTI

Per quanto riguarda l'obbligo del GreenPass ai gestori e collaboratori che operano nell'impianto sportivo, la legge si presta a interpretazioni diverse e contrastanti.

Ma, sulla base di una interpretazione volta a valutare le finalità della norma sul contenimento del virus e sullo stato emergenziale, la risposta non può che essere affermativa, ritenendo l'obbligo del GreenPass anche ai gestori e collaboratori che operano nell'impianto sportivo.

Nonostante si auspichi un chiarimento urgente in materia, a titolo prudenziale, e tenuto conto della ratio della disposizione riteniamo opportuno ricomprendere nell'obbligo anche i gestori, i lavoratori dipendenti ed i collaboratori sportivi, in linea peraltro con recentissime sentenze di alcuni tribunali.



CERTIFICAZIONE VERDE o GREEN PASS

rilasciato in seguito a:

- 1° dose vaccinale Covid-19 (se effettuata da almeno 15 giorni)
- Guarigione dall'infezione da Covid-19 (validità 6 mesi)
- Test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Covid-19 (validità 48 ore)

Come presentarlo e chi controlla

Il controllore dell'ASD dovrà scaricare sul suo cellulare/tablet, l'APP denominata "VerificaC19" (resa disponibile dal Governo) attraverso cui provvedere a scansionare i Green Pass ed a verificarne la regolarità.

La Certificazione Verde/GreenPass può essere presentata in forma digitale oppure cartacea, ma va sempre accompagnata dal documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

In materia di Privacy, il controllo del GreenPass non comporta conservazione di dati personali da parte di chi effettua il controllo, ma ne implica esclusivamente l'acquisizione temporanea (solo per controllo) attraverso la scansione del CRcode.

I soggetti delegati all'attività di verifica del GreenPass devono essere incaricati con atto formale (verbale del Consiglio Direttivo) recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica. La delega, quindi, potrà essere attribuita dall'organo amministrativo al presidente dell'Associazione o ad altro soggetto delegato, dovrà essere nominativa, operata per iscritto e dovrà indicare le finalità, l'oggetto e le istruzioni che il delegato deve eseguire per il controllo. E bene quindi che, a questi operatori venga prevista un'attività di formazione/informazione specifica.

Nel caso di mancato controllo del Certificato, viene applicata una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'ASD (che potrà rivalersi sul collaboratore incaricato) che dell'utente/socio. Se tale violazione viene ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'attività potrebbe essere chiusa da 1 a 10 giorni (sanzione accessoria).

In caso di mancanza di GreenPass è dovuto il rimborso o la sospensione dell'abbonamento?

La previsione dell'articolo 3 del DL 105/2021 prevede l'accesso nei centri sportivi ai soli possessori del cd. "GreenPass".

Trattandosi di un obbligo di legge, si ritiene che il soggetto privo di GreenPass che non potrà accedere all'attività sportiva per mancanza di tale certificazione, non ha diritto alla sospensione o al rimborso dell'abbonamento, in quanto trattasi di causa a lui imputabile.

